



# COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet [www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

Posta elettronica certificata [marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net)

AREA: - Tutela Ambientale

UFFICIO: - Tutela Ambientale

N. 28 di Reg.

Prot. 21611

Marostica, 18 DIC. 2014

## ORDINANZA

Oggetto : ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL  
LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI.

**il Sindaco**

### **Premesso che:**

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed utilizzata al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo, onde evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghi tratti - vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti - di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento dei centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio, la trinciatura della potatura può portare, nel medio e lungo periodo, a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare, nel tempo, fonte di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n° 116, esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- l'art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014 n° 11 – Legge finanziaria Regionale per l'esercizio 2014 che recita, in merito alla disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali:

1. *“è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini;*
2. *al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito di dei propri regolamenti di polizia rurale, dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi;*
3. *nelle more di adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui il comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i Comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:*
  - *le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*
  - *le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e di braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;*
  - *le ceneri derivanti dalla combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi e/o ammendanti;*
4. *le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali ai indicati al comma 1, effettuata secondo le disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita...”*

**Considerato** che è evidente che la *ratio* dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende, nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo, la fattispecie di combustione controllata

sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature; nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

**Visti** la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

**Vista** la direttiva europea 2008/98/CE;

**Vista** la legge 21 novembre 2000, n.353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

**Visti** gli articoli 13, 50 e 54 del D.Lgs. 8 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i. ai sensi del quale il Sindaco, adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

**Ritenuto** necessario, in attuazione dell' articolo 182 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/06 (cit.):

1. garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
2. disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
3. prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
4. assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

### **ORDINA**

Per le motivazione espresse in premessa, con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, di consentire la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso derivante da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni così stabiliti:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- Il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
- L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide e **nella fascia oraria diurna** (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);
- Le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
- Non possono essere accesi fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 50 metri dal tracciato di tutte le strade provinciali;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- la combustione non può essere effettuata in zone boschive o ad una distanza inferiore a 100 metri dalle medesime senza l'autorizzazione dei Servizi forestali regionali (ai sensi dell'art.25 delle prescrizione di massima e di polizia forestale)
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

### **PRECISA**

che, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, è sempre vietata;

che il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere, differire o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

In particolare il divieto di abbruciamento dei residui vegetali si attua:

- dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di  $\text{PM}_{2,5}$  nel rilevamento della stazione di Bassano del Grappa;
- dopo 3 giorni consecutivi di superamento del valore di  $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di  $\text{PM}_{2,5}$  nel rilevamento della stazione di Bassano del Grappa;

Il Comune provvederà ad avvisare la cittadinanza attraverso la pubblicazione di avvisi nel sito istituzionale e mediante affissione nelle bacheche.

**AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis – comma 1 – del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267;

**RENDE NOTO**

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 1034/1971 al TAR , entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

**DISPONE**

che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza.


che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla *home page* del sito del Comune;

la trasmissione per gli eventuali provvedimenti di competenza alla Prefettura di Vicenza, Provincia di Vicenza, Servizi forestali regionali , ArpaV di Vicenza, Corpo Forestale della Stato, Comando Vigili del Fuoco di Vicenza, Comando Stazione Carabinieri di Marostica e Comando Polizia Locale dell'unione dei Comuni del marosticense.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Michele Ciriotto

18 DIC. 2014

il Sindaco  
Dalla Valle Marica



*Luigi Fallavella*

